REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave e delle favette negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli di soia;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve riferirsi ad una qualità tipo, che è rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede che il prezzo d'obiettivo debba essere fissato per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana ad un livello equo per i produttori, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento della Comunità; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 dello stesso regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1983/1984 il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 51,76 ECU/100 kg.

2. Tale prezzo si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totali del 44 %;
— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1983/1984 il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 33,44 ECU/100 kg.

2. Tale prezzo si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984 il prezzo minimo di acquisto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 29,19 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 20.
(3) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 47.
(4) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE